COMUNE DI ZERBOLO'
PROVINCIA DI PAVIA

****

REGOLAMENTO COMUNALE DI

POLIZIA MORTUARIA

E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 43 del 29/12/2008

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO
ART. 2 – COMPETENZE
ART. 3 – RESPONSABILITA'
ART. 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO
ART. 6 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORIO E CAMERA MORTUARIA

CAPO III FERETRI
ART. 7 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
ART. 8 – VERIFICA E CHIUSURA FERETRI
ART. 9 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI
ART. 10 – FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI
ART. 11 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI
ART. 12 – MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO
ART. 13 – TRASPORTI FUNEBRI
ART. 14 – TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO
ART. 15 – ORARIO DEI TRASPORTI
ART. 16 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI
ART. 17 – RITI RELIGIOSI
ART. 18 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE
ART. 19 – TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO
ART. 20 – TRASPORTO ALL'ESTERO O DALL'ESTERO
ART. 21 – TRASPORTO DI CENERI E RESTI

TITOLO II CIMITERO

CAPO I CIMITERO
ART. 22 – UBICAZIONE
ART. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA
ART. 24 – REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO
ART. 25 – AMMISSIONE NEL CIMITERO
ART. 26 – SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO DI DISPORRE DELLE SALME

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO DI ESPANSIONE CIMITERIALE
ART. 27 – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 28 – PIANO DI ESPANSIONE CIMITERIALE

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE
ART. 29 – INUMAZIONE

ART. 30 – INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE
ART. 31 – TUMULAZIONE
ART. 32 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
ART. 33 – ESUMAZIONI
ART. 34 – ESUMAZIONI ORDINARIE
ART. 35 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE
ART. 36 – ESTUMULAZIONI
ART. 37 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE
ART. 38 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
ART. 39 – OGGETTI DA RECUPERARE
ART. 40 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

CAPO V CREMAZIONE
ART. 41 – CREMATORIO
ART. 42 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
ART. 43 – URNE CINERARIE
ART. 44 – DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

CAPO VI NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE
ART. 45 – GIORNI E ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO
ART. 46 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO
ART. 47 – DIVIETI SPECIALI – SANZIONI
ART. 48 – RITI FUNEBRI
ART. 49 – EPIGRAFI, MONUMENTI,ORNAMENTI SULLE TOMBE
ART. 50 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
ART. 51 –TENUTA DEL CIMITERO

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURE
ART. 52 – SEPOLTURE PRIVATE
ART. 53 – DURATA DELLE CONCESSIONI
ART. 54 – MODALITA' DI CONCESSIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA O DELLE TOMBE MULTIPLE DA QUATTRO/SEI/O PIU' POSTI
ART. 55 – MODALITA' DI CONCESSIONE DI LOCULI, OSSARI E TOMBE SINGOLE O DOPPIE
ART. 56 – JUS SEPULCHRI
ART. 57 – MANUTENZIONE

CAPO II MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE
ART. 58 – CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE
ART. 59 – RINUNCIA
ART. 60 – DECADENZA
ART. 61 – REVOCA
ART. 62 – ESTINZIONE

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI
ART. 63 – ACCESSO AL CIMITERO
ART. 64 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI
ART. 65 – FUNZIONI – LICENZA
ART. 66 – DIVIETI

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE
ART. 67 – MAPPA
ART. 68 – ANNOTAZIONI IN MAPPA
ART. 69 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI
ART. 70 – SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

CAPO II NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI
ART. 71 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO
ART. 72 – CAUTELE
ART. 73 – CONCESSIONI PREGRESSE
ART. 74 – SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE. MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO
ART. 75 – ENTRATA IN VIGORE
ART. 76 – TARIFFE
ART. 77 – SANZIONI AMMINISTRATIVE
ART. 78 – NORMA FINALE E DI RINVIO

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- DPR 10 settembre 1999, n. 285 (Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) di seguito DPR n. 285/1990
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento Regionale in materia di attività funebri e
- cimiteriali) di seguito R.R. n. 6/2004
- Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 (Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali) di seguito L.R. n. 22/2003
- Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) di seguito L. n. 130/2001

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali: quelli relativi alla destinazione di salme, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; quelli relativi ai trasporti funebri; quelli relativi alla costruzione gestione e custodia del cimitero e locali annessi; quelli relativi alla concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata; quelli relativi alla cremazione ed in genere quelli relativi alle attività connesse con la cessazione della vita.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all'art. 113 del T.U. del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale e dei Responsabili dei Settori, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.
5. Ai fini del presente regolamento:
   a) Il Responsabile del Servizio ha competenza per il rilascio delle concessioni cimiteriali, per le operazioni amministrative di esumazione straordinaria ed estumulazione ordinaria e straordinaria, per la regolazione delle esumazioni ordinarie e la vigilanza delle operazioni materiali di esumazione ed estumulazione, per la tenuta dei registri cimiteriali, per l'eventuale vigilanza dei rapporti con il terzo affidatario;
   b) Il Responsabile del Settore Tecnico ha competenza per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi, i manufatti, ecc.;
   c) L'Ufficiale di Stato Civile ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, pratiche di ammissione al deposito di osservazione;

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti

commessi nei cimiteri da persone non dipendenti o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti, di sua proprietà e/o disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico, difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui di cui deve rispondere, ne è responsabile secondo quanto previsto dal titolo IX, del libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non evidenzi fatti di rilevanza penale.
3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. I Servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e, per alcuni di seguito elencati, sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale:
   a) esumazione;
   b) tumulazione;
   c) estumulazione
   d) cremazione;

   Tra i servizi gratuiti, invece, sono compresi:
   a) inumazione in campo comune;
   b) deposizione delle ossa/ceneri in ossario o cinerario comune;
   c) dispersione delle ceneri nei luoghi autorizzati;
   d) la raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via od in luogo pubblico;
   e) tutti i servizi a titolo oneroso di cui al comma 1, se prestati in favore di soggetti residenti nel Comune che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia o per i quali vi sia disinteresse dei familiari, così come verificate ed attestate dai servizi sociali comunali.
2. Per i non residenti in vita nel Comune, ma deceduti nel territorio comunale e per i quali ricorra una delle condizioni previste al comma precedente lett. e), verranno erogati i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti, previa informazione al Comune di ultima residenza del defunto, affinché provveda al pagamento dei servizi erogati.
3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi degli art. 42, 2° comma, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale.

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il competente ufficio comunale è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro di cui all'art. 52, del D.P.R. n. 285/1990, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti.
2. Il registro è a disposizione di chiunque.
3. Sono inoltre esposti, in apposite bacheche situate presso gli uffici comunali e alla porta d'ingresso del cimitero:
   a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
   b) copia del presente regolamento;
   c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
   d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;

e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.

4. Le tariffe dei servizi funerari sono esposte, presso il Comune.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Art. 6 – Depositi di osservazione, obitorio e camera mortuaria

1. Lo svolgimento dei servizi di osservazione ed obitoriali, è delegato alle strutture autorizzate gestite da operatori pubblici o privati previste dall'art. 4 della Legge Regionale n. 22 del 11 novembre 2003, il cui elenco sarà reperibile presso la sede Municipale
2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'anti-igienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o per l'effettuazione di riscontro diagnostico, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate .
4. Il deposito delle salme, di cui al precedente comma, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.
5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
   a) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
   b) alla abitazione propria o dei familiari.

   I trasporti di cui sopra sono a carico dei familiari richiedenti.

CAPO III FERETRI

Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministro della Salute, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, per le salme dei deceduti per malattia infettiva di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, dopo il periodo di osservazione, è vietato svestire la salma degli indumenti che indossava all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando

essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.

6. Se la salma risulta portatore di radioattività, il direttore della U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 – Verifica e chiusura feretri

La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto nel R.R. n. 6/2004 e suoi allegati.

Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
   a) per inumazione:
      - il feretro deve essere in legno con rifiniture in materiale biodegradabile, al fine di favorire la mineralizzazione. A tale scopo è opportuno che siano impiegate vernici che non ritardino il processo di mineralizzazione;
      - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
      - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75, del D.P.R. n. 285/1990;
      - i feretri di salme provenienti da altri Comuni od estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
   b) per tumulazione:
      - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno (preferibilmente esterna), l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 e dal R.R. n. 6/2004;
   c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a km 100, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre
      - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, se il trasporto è per o dall'estero;
   d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai km 100:
      - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25, a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/1990;
   e) cremazione:
      - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
      - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
      - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

   Sono fatte salve le disposizioni e/o autorizzazioni emanate dal Ministero della Salute, relative all'uso di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla precedente lettera b). Devono qui intendersi i

trasporti entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune (art. 24 del D.P.R. n. 285/1990).

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se dal caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o dal personale tecnico ispettivo dell'ASL, nei casi di cui ai successivi articoli del presente regolamento, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

1. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
2. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. In questo caso si ritiene superflua la cerchiatura del feretro di cui all'art. 30/11 D.P.R. n. 285/1990 (Circolare esplicativa M.S. del 24/06/1993, n. 24).

Art. 10 – Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune in caso di situazioni di conclamata indigenza da parte dei soggetti per legge tenuti, o per irreperibilità dei parenti del defunto indigente in vita – oltre a quanto stabilito dal precedente art. 4 provvede a proprie spese – tramite operatori settoriali – allo svolgimento di un decoroso funerale.

Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. In tutti i casi l'Ufficiale di Stato Civile comunicherà al Comando di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché siano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

Art. 13 – Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i modi cui al D.P.R. n. 285/1990, come modificato ed integrato dal R.R. n. 6/2004.

Art. 14 – Trasporti gratuiti e a pagamento

1. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.
2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per Legge rilasciate dallo Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.
3. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, ove necessario, nel caso di servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.
4. Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale, dei soggetti esercenti l'attività funebre presenti sul territorio provinciale.

Art. 15 – Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse, antimeridiane e pomeridiane, stabilite nel modo indicato nell'art. 12 del presente regolamento, con apposito provvedimento comunale che disciplina le modalità operative integrative delle norme del presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile del Servizio di Stato Civile fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 16 – Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 17 – Riti religiosi e civili

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa, o in altro luogo autorizzato, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
3. Ai sensi della L.R. n. 22/2003, il Comune individuerà con ordinanza del Sindaco idonei spazi pubblici da mettere a disposizione dei richiedenti per lo svolgimento dei funerali civili o di altre confessioni religiose, ove il feretro potrà essere portato solo a cassa chiusa. Detti spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 18 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il nulla-osta del direttore dell'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL o da altri sanitari da lui delegati, se previsto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi (autorizzati secondo le disposizioni contenute dall'art. 13 del presente regolamento e secondo quanto indicato nel R.R. n. 6/2004).
7. Per i motivi di malattie infettive – diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 19 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 20 – Trasporto all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27, del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 21 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune da e per l'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

TITOLO IL CIMITERO

CAPO I CIMITERO

Art. 22 – Ubicazione

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie, R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero esistente sito in territorio comunale.
2. Il cimitero dispone:
   a) di campi di inumazione;
   b) di tombe di famiglia;
   c) di loculi e tumuli individuali;
   d) di cappelle di famiglia;
   e) di ossari individuali per resti mortali atti a raccogliere anche le urne con le ceneri dei cremati;
   f) di un ossario comune;

Art. 23 – Disposizioni generali - vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 285/1990 e contenute nel R.R. n. 6/2004.
2. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nel cimitero spettano al Sindaco, che li esercita mediante il personale comunale o a mezzo di terzi affidatari.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale cimiteriale o a soggetti appositamente incaricati dall'Ente.
4. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 possono essere espletate dal terzo affidatario dei servizi cimiteriali.
5. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 24 – Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Art. 25 – Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
   a) I feretri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
   b) I feretri delle persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
   c) I feretri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
   d) I feretri delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado sepolti nel cimitero del Comune;
   e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i feretri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
   f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
   g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
   h) Le parti anatomiche riconoscibili derivanti da interventi secondo le modalità indicate dal Comune ove ha sede la struttura sanitaria presso la quale è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.
2. Si intendono residenti anche i soggetti che, seppur non iscritti nei registri anagrafici, hanno presentato istanza di trasferimento della residenza nel Comune di Zerbolò e sia acquisita l'attestazione che le procedure per la formalità della pratica di residenza siano concluse, come dichiarato dall'ufficio anagrafe.
3. La Giunta Comunale potrà ammettere nel Cimitero, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si sono distinte per particolari meriti e benemerenze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Art. 26 – Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 6/2004 sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione-contratto.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO DI ESPANSIONE CIMITERIALE

Art. 27 – Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti, D.P.R. n. 285/1990.

4. L'Amministrazione determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e dai successivi articoli del presente regolamento.

Art. 28 – Piano di espansione cimiteriale

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune è tenuto alla approvazione del Piano regolatore cimiteriale.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 29 – Inumazione

1. La sepoltura in campo comune è data con concessione gratuita ed ha la durata di 10 anni.
2. I campi di inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego, sono stabiliti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria n. 285/90 così come modificato ed integrato dal vigente R.R. n. 6/2004.
4. Nei campi di cui sopra, così come in tutte le altre sepolture comuni, si ripongono i cadaveri/resti/ceneri delle persone che per preciso intendimento dei propri famigliari o parenti non intendano acquisire il diritto di tumulazione in sepolture private o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

Art. 30 – Inumazione in campo comune

1. Ogni fossa, nei campi comuni di inumazione, è contraddistinta da un cippo, da porsi a carico dei familiari, portante un numero progressivo, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto. E' autorizzata, sempre con costi a carico dei privati, l'installazione di croci, lastre e di copri tomba a parziale copertura delle fosse. Le caratteristiche di questi manufatti devono rispettare le seguenti prescrizioni:
   a) La tomba deve essere circondata da cordoli, nel caso sia mantenuta a giardinetto
   b) Le lastre, o i copri tomba, devono coprire parzialmente la fossa, non essendo consentita la lapide a totale copertura e non devono superare la misura di cm 70 di larghezza e c. 120 di lunghezza.
2. La loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso d'incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285

Art. 31 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite nel cimitero comunale, per conservarvi per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.

2. La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.
3. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dai successivi articoli del presente regolamento comunale.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 così come modificate ed integrate dal R.R. n. 6/2004.

Art. 32 – Tumulazioni provvisorie

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
   a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
   b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
   c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata in un massimo di 24 mesi.
4. In tutti i casi indicati al comma 2 del presente articolo, al momento della tumulazione provvisoria, da perfezionarsi mediante apposito atto del Responsabile del Servizio, il concessionario dovrà versare una quota fissa pari al 30% della tariffa relativa al manufatto nel quale viene eseguita la tumulazione,(indipendentemente dal periodo di effettiva occupazione provvisoria), così come stabilita dalla Giunta Comunale con proprio atto.
5. A garanzia di quanto specificato al successivo comma, il concessionario è tenuto al pagamento anticipato delle spese relative alle operazioni di estumulazione e traslazione, così come quantificate dalla Giunta Comunale con apposito atto;
6. Scaduto il termine massimo di occupazione, così come previsto al precedente comma 3 :
   a) l'interessato deve provvedere alla traslazione del feretro per la definitiva sistemazione, versando le tariffe di concessione vigenti relative alla nuova tumulazione (comprese le spese contrattuali e relativi diritti) e , se del caso, l'eventuale differenza tra l'importo delle spese già versate a titolo di garanzia, come previsto al comma precedente;
   b) nel caso in cui l'interessato non provveda a quanto sopra indicato il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvede a inumare il feretro in campo comune;
   c) nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione nella sepoltura definitiva, verrà stipulato apposito contratto di concessione avente decorrenza dalla data di traslazione del feretro.
7. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 33 – Esumazioni

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato in fossa scavata nella terra. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate sono

destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione.
2. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 34 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo nei mesi da ottobre a febbraio. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL, ma delle esumazioni va data comunicazione all'ASL, con particolare riguardo al caso in cui il personale cimiteriale ravvisi la necessità di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
2. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Responsabile del Servizio. Annualmente si provvederà alla stesura di un elenco,con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, contestualmente si provvederà ad inviare ad uno dei soggetti di cui all'art 26 secondo l'ordine ivi individuato una comunicazione indicando il costo e le modalità di esecuzione delle operazioni.
4. I soggetti di cui al precedente art. 26 devono versare la tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria e, se interessati, possono assistere allo svolgimento di dette operazioni salvo diversa indicazione da parte dell'addetto comunale nelle fasi conclusive.
5. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.
6. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato, i trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, sono:
    a) permanere nella fossa originaria consentendo il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediate vicinanze del contenitore, che abbiano caratteristiche di biodegradazione e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre ed in 2 in caso positivo;
    b) essere avviati a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004;
    c) essere tumulati in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento.
7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere:
    a) nella deposizione delle ossa nell'ossario comune,
    b) nella reinumazione così come disciplinata alla lettera a) del comma 6
    c) nell'avvio a cremazione.

8. E' esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate ad inumazione.

Art. 35 – Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione decennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
   a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
   b) trasporto in altra sepoltura;
   c) cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da settembre a febbraio. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico – sanitaria, ma delle esumazioni va data comunicazione all'ASL;
3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.
4. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento e sono autorizzate dal Responsabile del Servizio. Tale autorizzazione prevede:
   a) la preliminare verifica che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive - diffusive pubblicato dal Ministero della Salute o diversamente rilevato. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL che l'esumazione può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica;
   b) la verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria;
   c) la verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.
5. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Art. 36 – Estumulazioni

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato in loculi - cappelle o tombe. Le estumulazioni sono regolate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
2. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 37 – Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione (di norma 35 anni) o, per effettuare altra tumulazione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione.
2. Il disseppellimento di una salma tumulata in una concessione novantanovennale, si considera estumulazione ordinaria allorquando sia eseguito dopo 20 anni dalla tumulazione.
3. Le estumulazioni ordinarie possono avvenire nei mesi da ottobre a febbraio. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL, ma delle estumulazioni va data comunicazione all'ASL. Prima di procedere ad eseguire tutte le operazioni di estumulazione ordinaria occorre verificare che i cadaveri da estumulare non

siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 art. 20 del R.R. n. 6/2004.

4. La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza del Responsabile del Servizio. Annualmente si provvederà alla stesura di un elenco,con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'estumulazione ordinaria. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazioni delle operazioni di estumulazione massive è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.
5. I soggetti di cui al precedente art. 26 devono versare la tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria e, se interessati, possono assistere allo svolgimento di dette operazioni, salvo diversa indicazione da parte dell'addetto comunale nelle fasi conclusive.
6. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione.
7. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere estumulato, i trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, sono:
    a) essere inumati in campo comune, consentendo il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediate vicinanze del contenitore, che abbiano caratteristiche di biodegradazione e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa del campo comune è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente: in 5 anni se non vi si ricorre ed in 2 in caso positivo;
    b) essere avviati a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004;
    c) essere tumulati in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento.
8. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere
    a) nella deposizione delle ossa nell'ossario comune;
    b) nella inumazione così come disciplinata alla lettera a) dell'art.7;
    c) all'avvio a cremazione.

Art. 38 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione, ovvero prima che siano decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione, nei seguenti tre casi:
    a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
    b) trasporto in altra sepoltura;
    c) cremazione.
2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da settembre a febbraio. Delle estumulazioni straordinarie va data comunicazione alla ASL. Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ASL ad eccezione dei seguenti casi:
3. il trasporto in altra sepoltura consista nella inumazione in campo decennale ove la salma deve permanere per 10 anni;

4. gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico-sanitaria.
5. Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dai comma 3, 4 e 5 dell'art. 35 del presente regolamento.

Art. 39 – Oggetti da recuperare

1. Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non fossero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzi delle alienazioni, e gli utilizzi delle stesse, dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

Art. 40 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro i trenta giorni antecedenti l'esumazione o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri.Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima delle relative operazioni al Responsabile del Servizio.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba, che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, devono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, individuate dai Servizi sociali del Comune, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
7. In tutte le operazioni di esumazione o estumulazioni i materiali rinvenuti (lignei, metallici e avanzi di indumenti, ecc.) devono essere raccolti in appositi contenitori e avviati a cura del Comune presso centri idonei allo smaltimento.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 41 – Crematorio

1. Il Comune, non avendo dotato il Cimitero di forno crematorio, di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 285/1990, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.
2. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.

Art. 42 – Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui alla Legge n. 130/2001 ed all'art. 12 del R.R. n. 6/2004 è rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi ossia l'Ufficiale dello stato civile.

Art. 43 – Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia che viene identifica nell'ossario. Può, altresì, essere autorizzata la collocazione in altra sepoltura privata come posa cassettina.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. n. 285/1990, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

Art. 44 – Dispersione e affidamento delle ceneri.

Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolate dalla legge n. Legge n. 130/2001, dalla Legge Regionale n. 22/2003, dal R.R. n. 6/2004 artt. 13 e 14 e dal R.R. n.1 del 6-2-2007.
Nel caso che – nel pieno rispetto della volontà del defunto – ricorrano tutte le condizioni di legge e ottenuta ogni specifica autorizzazione la dispersione delle ceneri nel solo territorio comunale è consentita:

- nel parco di Cascina Venara, fuori dall'area recintata
- nel fiume Ticino e suoi affluenti in sponda dx di fronte ai sentieri di pubblico accesso
- nel cinerario cimiteriale (in corso di realizzazione)

CAPO VI NORME DI POLIZIA VIGENTI IN AMBITO CIMITERIALE

Art. 45 – Giorni e orari di apertura del cimitero

1. Il cimitero è aperto al pubblico negli orari all'uopo determinati con atto del Responsabile del Settore Tecnico.

Art. 46 – Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi, fatta eccezione ai disabili, utilizzatori di ausili quali carrozzine.
2. È inoltre vietato l'ingresso:
   a) agli animali (salvo che si tratti di cani guida per non vedenti);
   b) alle persone che per il loro stato o comportamento possano offendere il rispetto del luogo;
   c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
3. Per motivi di salute od età il responsabile della custodia del cimitero può concedere il permesso di visitare sepolture di familiari a mezzo di veicoli, individuando i percorsi da seguire, e sempre che i viali interni del cimitero siano percorribili senza causare intralcio al pubblico o disturbo e/o interruzione delle operazioni cimiteriali.

A rt. 47 – Divieti speciali - sanzioni

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
   a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
   b) introdurre oggetti irriverenti;
   c) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
   d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
   e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
   f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
   g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
   h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della custodia del cimitero;
   i) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente, e per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari affiggere su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere, danneggiare beni di ogni natura;
   j) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
   k) esercitare qualsiasi attività commerciale;
   l) modificare – per colore o forma – l'aspetto dei marmi che chiudono i loculi in concessione senza preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio.
   m) posizionare ceri accesi nei loculi – colombari o ossari in concessione, nei pavimenti, negli androni o comunque in ogni posto di passaggio

2. I divieti di cui al comma 1, lettere a), b), d), f), h), j) ed k), si estendono alla zona di rispetto cimiteriale, salvo diverso provvedimento rilasciato dal Comune, ove sia possibile in base alle normative vigenti.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
4. Il responsabile della custodia del cimitero o l'agente che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei fatti all'autorità competente, qualora ciò risulti necessario ai sensi della normativa vigente.

Art. 48 – Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'ufficiale di Stato Civile.

Art. 49 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

1. Sulle tombe private è permesso il collocamento di croci, di piccoli monumenti o di lapidi in pietra o marmo. Le dimensioni massime non possono eccedere in altezza da terra mt. 1,80 per le croci, le colonne e le lapidi.
2. Per quanto riguarda le tombe private, la copertura deve rispettare le seguenti misure: larghezza cm.100 e lunghezza cm. 200. Nel caso di tomba doppia potrà essere occupato anche lo spazio di passaggio previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico. Le coperture devono essere effettuate con il materiale descritto al 1° comma.
3. Sulle lapidi deve essere riportato il cognome, nome, la data di nascita e quella di morte del defunto e sono consentite eventuali iscrizioni su desiderio dei familiari.
4. Per le sepolture in campo comune è possibile il posizionamento di lastre e copri tomba, purché non vengano superate le seguenti misure: larghezza cm. 70, lunghezza cm. 120, non essendo autorizzata la copertura totale della fossa.
5. Per le sepolture nella zona bambini è possibile il posizionamento di lastre e corpi tomba, purché non vengano superate le seguenti misure: larghezza cm. 70, lunghezza cm. 170. Le coperture devono essere effettuate con il materiale descritto al 1° comma.

Art. 50 - Fiori e piante ornamentali

1. Sulle sepolture private a terra come sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole purché, con le radici e con i rami, non ingombrino le tombe vicine; le aiuole potranno ingombrare soltanto la superficie delle fosse. Sulle tombe sono ammessi arbusti di altezza non superiore a mt.1,10 e debbono, nel caso, essere ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempimento il municipio provvederà di autorità al taglio ed anche allo sradicamento, se fosse necessario.
2. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Settore Tecnico li farà togliere e provvederà per la loro distruzione.
3. Nei passaggi comuni degli androni di loculi e ossari, al piano pavimento, è vietata la posa di vasi, piante, fiori ed oggetti di ogni genere. Ai loculi del piano terra è consentito solamente l'uso del vasetto applicato al loculo medesimo.

Art. 51 – Tenuta del cimitero

1. Il viale centrale, come i laterali e gli interstizi fra tomba e tomba, devono essere tenuti in ordine e completamente sgombri da ogni materiale di tipo votivo, ornamentale o floreale. In mancanza il personale addetto al cimitero è autorizzato alla loro rimozione..
2. É fatto obbligo alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni che nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lastre, le croci, i cippi. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
3. L'adozione dei provvedimenti d'ufficio di cui al 2° comma, è competenza del Responsabile del Settore Tecnico, su proposta degli operatori cimiteriali, e previa diffida diretta da quest'ultimo ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo pretorio e presso il cimitero per 15 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. I provvedimenti sono eseguiti dal responsabile della custodia del cimitero.
4. É assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni ed esterni del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ai monumenti e ad ogni altra struttura, com'è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.
5. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga al personale autorizzato per legge, a presenziare alle esumazioni sia ordinarie che straordinarie.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 52 – Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dalle presenti norme, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. In ambito cimiteriale, possono essere individuate aree da concedersi a privati, singoli ovvero Enti ed associazioni, per la costruzione e l'uso, a loro cura e spese, di sepolture a sistema di tumulazione o inumazione, individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione di fede o razza.
3. Attualmente le concessioni che il Comune pone in essere hanno per oggetto l'uso di manufatti costruiti dal Comune e riguardano:
   a) cappelle di famiglia;
   b) loculi;
   c) tombe a uno o più posti;
   d)ossari individuali per resti mortali atti a raccogliere anche le urne con le ceneri dei cremati .
4. Il diritto d'uso di una sepoltura è traslato attraverso una concessione amministrativa avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, previa assegnazione del manufatto da parte del Settore Contratti.
5. L'assegnazione avviene sulla base della scelta nei corpi/campi tra le sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l'ora di presentazione della domanda di concessione.
6. Le assegnazioni di spazi cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessioni-contratto, redatte nella forma della scrittura privata con oneri a carico del concessionario tra i quali si annoverano i diritti di segreteria di cui alla Tabella D Legge 604/1962 n.4.

7. Ogni concessione-contratto deve contenere l'individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, la concessione-contratto, deve indicare:
   a) la natura della concessione e la sua identificazione da effettuarsi in maniera conforme alle codifiche derivanti dalla gestione informatizzata degli spazi cimiteriali;
   b) il numero dei posti assegnati;
   c) la durata;
   d) il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici; tali soggetti coincidono con quelli indicati al comma 1 dell'art. 26 del presente regolamento. In presenza di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce;
   e) il nome, il cognome e i dati dei soggetti destinati ad essere accolti o, in caso di posti plurimi, i criteri per la loro precisa individuazione. Non è possibile che un soggetto sia titolare di diritto di sepoltura all'interno del cimitero di Zerbolò, in più posti;
   f) gli obblighi ed oneri a cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza, possono essere previsti, a carico del concessionario, particolari oneri in relazione alla tipologia della concessione (es. eventuali oneri, anche di manutenzione, relativi alle parti comuni del corpo cimiteriale ove è presente la sepoltura; titoli di accesso alle cappelle di famiglia da parte del personale addetto al cimitero).
8. L'assegnazione degli spazi cimiteriali e l'istruttoria per addivenire alla stipula della concessione-contratto, è svolta dal Responsabile del settore del Comune.
9. Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento di canoni vigenti al momento della stipula della concessione-contratto, che devono essere versati in unica soluzione, fatta eccezione per i casi previsti al successivo comma 11 del presente articolo. Tali canoni, così come le tariffe relative ai servizi afferenti le attività cimiteriali, sono determinati dalla Giunta Comunale.
10. I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali previsti dal presente regolamento, potranno sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivate, essere provvisoriamente sospese/modificate dalla Giunta Comunale.

Art. 53 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.
2. La durata è fissata:
   a) in 99 anni per le aree e i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività (cappelle gentilizie) e per le sepolture private da sei posti, o più;
   b) in 30 anni per gli ossari
   c) in 30 anni per i loculi,
   d) in 30 anni per le tombe singole e da due posti
   e) in 30 anni per le tombe a quattro posti;
   f) in 30 anni per le tombe a un posto destinate ai bambini di età inferiore ai 15 anni

Rimangono salve eventuali diverse durate, previste in concessioni pregresse ancora vigenti (99 anni). Nel caso in cui, la tomba od il loculo siano stati interamente occupati e il concessionario voglia procedere alla estumulazione di un feretro per immetterne un altro, la durata della concessione decade automaticamente e si dovrà procedere a rinnovare la stessa versando la tariffa in vigore, per quella tipologia di sepoltura, al momento del

rinnovo. In tal caso la concessione rinnovata avrà la medesima durata di quelle vigenti al momento del rinnovo.

3. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però al concessionario la facoltà di rinnovare la concessione versando la tariffa in vigore, per le suddette concessioni al momento del rinnovo. In tal caso la concessione rinnovata avrà la medesima durata di quelle vigenti al momento del rinnovo. In caso di decesso del concessionario, i soggetti così come individuati nell'art. 26 del presente regolamento, potranno richiedere la riutilizzazione della sepoltura mediante un nuovo atto, alle medesime condizioni di cui sopra.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la sua decorrenza, che coincide con la data di rilascio della stessa, fatti salvi casi particolari debitamente motivati nell'atto di concessione.

Art. 54 – Modalità di concessione di cappelle di famiglia o delle tombe multiple da quattro/sei/o più posti

1. La concessione di cappelle di famiglia o di tombe multiple già realizzate, o di aree per la costruzione di cappelle di famiglia, può essere fatta a favore di:
   a) una famiglia;
   b) più famiglie;
   c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. La concessione s'intende fatta a favore del richiedente e della sua famiglia ad esclusione di ogni altro.
3. Ai fini del presente articolo per famiglia si intendono il/i concessionario/i, il coniuge, i parenti e gli affini di cui agli artt. 74 e ss. del Codice Civile, in linea retta e collaterale, sino al 6° grado.
4. Nella cappella o nella tomba multipla hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nella categoria di cui al precedente comma, secondo le designazioni effettuate dal/dai titolare/i della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei posti disponibili nel manufatto.
5. Decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione, o in qualsiasi momento per avvio a cremazione, si può procedere ad estumulazione per far posto ad un nuovo feretro di salma avente rapporto di parentela, convivenza more uxorio, ed affinità sino al 6° grado. In tal caso, la concessione rimarrà comunque della medesima durata originaria e si procederà a rinnovarla, versando la tariffa in vigore per quella tipologia di sepoltura, al momento della scadenza naturale della concessione stessa, nel caso in cui dall'ultima sepoltura non siano trascorsi almeno 20 anni.
6. E' consentita, sino alla capienza massima possibile, la posa di cassettine contenenti resti salma o ceneri in loculi, in loculi di cappella, o tombe purché non interferiscano con il feretro ed abbiano le caratteristiche richieste dall'art. 36 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal R.R. n. 6/2004 e siano rispettati i rapporti di parentela, affinità, convivenza ed eventuale benemerenza all'atto del decesso, così come disciplinati dall' artt. 74 e ss. del Codice Civile .
7. Il titolare della concessione ha facoltà di escludere dalla sepoltura uno o più determinati soggetti di cui al comma 4.
8. Non potrà essere fatta concessione di aree per costruzione di cappelle o di cappelle di famiglia già realizzate e di tombe multiple, per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

9. La concessione in uso delle cappelle e delle tombe multiple non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
10. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
11. E' consentita la tumulazione in cappelle di famiglia e in tombe multiple di persone non rientranti tra i soggetti di cui al presente articolo, ma legati al concessionario da vincoli di convivenza more uxorio, compresi i loro figli naturali, sussistenti al momento del decesso. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulla base delle risultanze anagrafiche.
12. E' pure consentita la tumulazione di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerenze, debitamente accertate, con i soggetti di cui al precedente articolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo per benemerenza si intende:
    a) persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria;
    b) persone che abbiano prestato assistenza o compiuto azioni di soccorso o salvamento;
    c) persone che abbiano compiuto atti particolarmente significativi di solidarietà; nei confronti del concessionario della cappella di famiglia.
    d) significative rappresentanze istituzionali, religiose o culturali.
13. Qualora sia accertata una eccedenza delle cappelle di famiglia esistenti rispetto alle richieste di concessione avanzate da privati, è data facoltà alla Giunta Comunale di procedere nel modo ritenuto più idoneo al fine di garantire il più possibile l'utilizzo delle stesse.
14. Le disposizioni contenute nei comma 9 e 10 del presente articolo si applicano per tutte le concessioni private contemplate nel presente regolamento.

Art. 55 – Modalità di concessione di loculi, ossari e tombe singole o doppie.

1. I loculi e le tombe possono contenere un numero di feretri pari a quello previsto sulla concessione. Gli ossari possono contenere una sola cassettina resti/ceneri.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione, viene concesso a persone fisiche ed è riservato alla persona del concessionario, degli aventi diritto di cui agli artt. 74 e ss. del Codice Civile, in linea retta e collaterale, sino al 6° grado, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nei loro confronti.
3. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla persona per la quale venne fatta la concessione; tuttavia nei loculi e nelle tombe, su richiesta degli aventi diritto è possibile, decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione, o in qualsiasi momento per avvio a cremazione, procedere ad estumulazione per far posto ad un nuovo feretro di salma avente rapporto di parentela, convivenza more uxorio, ed affinità sino al 6° grado. In tal caso, si procederà a rinnovare la concessione versando la tariffa in vigore, per quella tipologia di sepoltura, al momento del rinnovo. In tal caso la concessione rinnovata avrà la medesima durata di quelle vigenti al momento del rinnovo.
4. E' consentita, sino alla capienza massima possibile, la posa di cassettine contenenti resti salma o ceneri in loculi, in loculi di cappella, o tombe purché non interferiscano con il feretro ed abbiano le caratteristiche richieste dall'art. 36 del Regolamento Nazionale di

Polizia Mortuaria e dal R.R. n. 6/2004 e siano rispettati i rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza ed eventuale benemerenza all'atto del decesso, così come disciplinati dall' agli artt. 74 e ss. del Codice Civile .

5. L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Art. 56 – Jus sepulchri

1. Si definisce jus sepulchri il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato.
2. I soggetti titolari di tale diritto sono quelli indicati negli articoli del presente capo.
3. Nell'ipotesi di morte del concessionario, non è ammessa l'acquisizione da parte di altri soggetti della predetta qualità di concessionario, limitandosi il subentro per il solo diritto di jus sepulchri. Pertanto, l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura nel sepolcro privato oggetto della concessione è sempre valutata, sulla base delle relazioni intercorrenti con il concessionario originario (ovvero fondatore del sepolcro).

Art. 57 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessario prescrivere in quanto indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dei manufatti, mentre al concessionario compete quella ordinaria.
3. Sono escluse dalla manutenzione straordinaria:
   a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
   b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
   c) l'ordinaria pulizia
   d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di Legge.
5. Tutti gli oneri di manutenzione di cui al presente articolo, vengono a trasferirsi solidalmente, alla morte del concessionario originario, sulle persone titolari dello jus sepulchri o, in mancanza di questi, sui soggetti di cui all'art. 26 del presente regolamento.

CAPO II MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 58 – Cause di cessazione della concessione

1. Le concessioni cessano per:
   a) rinuncia;
   b) decadenza;
   c) revoca;
   d) estinzione (scadenza, soppressione cimitero).
2. In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 59 – Rinuncia

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di sepoltura individuale, di cappelle gentilizie o tombe di famiglie, a tempo determinato o novantanovennale quando la sepoltura non sia stata occupata da feretro o quando, essendo stata occupata, il feretro possa essere trasferito in altra sede.
2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario. In caso di decesso del concessionario, la rinuncia può essere sottoscritta dai soggetti così come individuati nell'art. 26 del presente regolamento ritenendo sussistere una presunzione che chi agisce lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.
3. La rinuncia – ritenuta motivata – dal Responsabile comunale addetto ai servizi cimiteriali consegue la seguente agevolazione:

   per le concessioni di durata fino a 99 anni

   a) nel caso che la rinuncia sia attinente ad atti di concessione stipulati non oltre il 20° anno, il rimborso è pari al 30% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
   b) nel caso che la rinuncia sia attinente ad atti di concessione stipulati non oltre il 50° anno, il rimborso è pari al 20% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
   c) nel caso che la rinuncia sia attinente ad atti di concessione stipulati non oltre il 90° anno, il rimborso è pari al 10% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

   L'importo di rimborso sarà decurtato del 3% in caso di rinuncia a seguito di estumulazione o traslazione di feretro.

   per le concessioni di durata fino a 30 anni

   a) nel caso che la rinuncia sia attinente ad atti di concessione stipulati non oltre il 10° anno, il rimborso è pari al 30% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
   b) nel caso che la rinuncia sia attinente ad atti di concessione stipulati non oltre il 20° anno, il rimborso è pari al 20% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
   c) nel caso che la rinuncia sia attinente ad atti di concessione stipulati non oltre il 25° anno, il rimborso è pari al 10% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

   L'importo di rimborso sarà decurtato del 3% in caso di rinuncia a seguito di estumulazione o traslazione di feretro

4. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree libere, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
   In tal caso spetterà al concessionario, o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla percentuale del 30% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia.

Art. 60 – Decadenza

1. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi:
   a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
   b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
   c) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti settori comunali.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere al concessionario o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 26 del presente regolamento.
3. Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Art. 61 – Revoca

1. La revoca della concessione discende da un provvedimento dell'Amministrazione comunale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.
2. Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.
3. In particolare è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
4. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Settore Contratti, previo accertamento dei relativi presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in costruzione indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario.
5. Qualora si verifichino le necessità descritte al 3° comma, l'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento.
6. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 26 del presente regolamento. In caso di irreperibilità si effettuerà un pubblicazione all'albo pretorio ed al cimitero, almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art.62 – Estinzione

1. L'estinzione della concessione si verifica nei seguenti casi:
   a) naturale scadenza della concessione;
   b) soppressione del cimitero. La soppressione del cimitero è regolata dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati dato anche a mezzo di bandi affissi almeno all'Albo pretorio e presso il cimitero, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI -IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 63 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, in possesso delle dovute licenze e autorizzazioni, a loro libera scelta. E' vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli interessati dovranno presentare la pratica edilizia al Settore Tecnico. Nell'atto concessorio rilasciato saranno contenute tutte le prescrizioni e le regole di lavoro necessarie a garantire il rispetto del luogo, la salvaguardia da eventuali danni a terzi e verso il Comune e gli oneri per i consumi di acqua ed energia per l'esecuzione delle opere.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente una semplice comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o, comunque, quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
6. E' vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero.

Art. 64 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale del cimitero, anche alle dipendenze di terzi affidatari, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:
   a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
   b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
   c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
   d) a non segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
   e) a non trattenere per sé, o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Al personale suddetto è vietato:
   a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati nell'orario di lavoro;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie, connesse con l'attività lavorativa svolta.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 65 – Funzioni - licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
   a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
   b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
   c) occuparsi della salma;
   d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese devono essere in regola con la normativa vigente in particolare con le disposizioni di cui al R.R. n. 6/2004.

Art. 66 – Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno dei luoghi di cura, di degenza e del cimitero;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 67 – Mappa

1. Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, è tenuto con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale.
3. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti i corpi/campi di nuova realizzazione, ad ogni posizione in mappa corrisponderà un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 68 – Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni sepoltura e tumulazione.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

d) generalità del defunto o dei defunti;
e) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
f) la descrizione della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme
g) le generalità del concessionario o dei concessionari;
h) gli estremi del titolo costitutivo;
i) la data e il numero cui si riferisce la concessione;
j) la natura e la durata della concessione;
h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

3. I commi di cui sopra, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano anche alle inumazioni eseguite da tale data.

Art. 69 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Gli operatori cimiteriali sono tenuti a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 70 – Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni a mezzo informatico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Settore Contratti è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni private in scadenza nell'anno successivo, che dovrà essere affisso presso il cimitero.

CAPO II - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 72 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 73 – Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, così come meglio specificato dall'art. 53, comma 2.

Art. 74 – Sepolture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza dei diritto d'uso sulla concessione, determinato sulla base delle cartule quali ad es., registri, repertori, schedari e, supportate da autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, rese dagli interessati.
2. Su iniziativa del concessionario è ammesso un mutamento del rapporto concessorio in corso di vigenza dello stesso, nelle seguenti forme:
   k) attribuzione ad altro/i soggetto/i oltre al concessionario originario della qualità di concessionario;
   l) estensione o limitazione del diritto di sepoltura in capo a soggetti, rispetto a quanto risultante dall'atto di concessione;
   m) sostituzione del soggetto titolare del diritto di sepoltura previsto in concessioni-contratto pregresse, a titolo di prenotazione, con altro soggetto che rientri tra quelli indicati all'articolo 26 del presente regolamento e che sia residente in Zerbolò o assimilato ad esso così come previsto all'art 25 del presente regolamento.

Art. 75 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è soggetto al seguente procedimento di approvazione ed efficacia:
   - ❑ adozione da parte del Consiglio Comunale;
   - ❑ pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera consiliare di approvazione;
   - ❑ ad intervenuta esecutività dell'atto, invio al Prefetto per il successivo invio al Ministero della Salute, dipartimento di prevenzione Ufficio VII;
   - ❑ contemporaneo inoltro alla Regione Lombardia per il provvedimento di omologazione;
   - ❑ ad intervenuta omologazione pubblicazione del regolamento all'Albo pretorio per 15 gg. consecutivi; dal 16° giorno dopo la pubblicazione il regolamento entra in vigore.
2. Salvo quanto previsto all'art. 71, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente, il precedente regolamento

Art. 76 – Tariffe

Ogni anno, in sede di formazione del bilancio, la Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio, determina le tariffe relative ai servizi cimiteriali

Art. 77 – Sanzioni amministrative

1. Per le violazioni delle disposizioni della Legge Regionale n. 6 del 8/2/2005, di modifica

della L.R. n. 22/2003 e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

⇒ da € 500 a € 1.000 per le violazioni all'art. 4 comma 4 e alle relative norme regolamentari;

⇒ da € 2.000 a € 5.000 per le violazioni all'art. 4 comma7 e alle relative norme regolamentari;

⇒ da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni all'art. 4 comma 8;

⇒ da € 1.000 a € 2.000 per le violazioni all'art. 6 e alle relative norme regolamentari;

⇒ da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni all'art. 8 comma 3 e alle relative norme regolamentari;

⇒ da € 3.000 a € 9.000 per le violazioni all'art. 8 comma 4.

2. Le somme riscosse a seguito dell'erogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 5 dicembre 1983 n. 90 (Norme di attuazione della legge 24/11/1981 n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
3. Per quanto non altrimenti previsto dalla Legge Regionale n. 6 del 8/2/2005, si applicano le disposizioni della Legge 24/11/1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 78 – Norma finale di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Suppl. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998), al D.P.R. 11/7/2003 n. 254, alla Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003, al Regolamento Regionale n. 6 del 9/11/2004 pubblicato sul BURL n. 46 del 12/11/2004 e alla L.R. n. 6/2005 pubblicata sul BURL n. 6 – 1° supplemento ordinario del 10/2/2004, con la quale sono state apportate modifiche alla L.R. 22/2003